


- designare una figura responsabile di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto, con compiti di controllo e coordinamento ;



- documentare che gli occupanti dell'edificio siano stati correttamente informati su presenza del manufatto, rischi potenziali e comportamenti da adottare. (ad esempio: evitare manomissioni del manufatto, segnalare immediatamente al responsabile eventuali danneggiamenti dello stesso)
- Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, le condizioni di degrado siano tali da creare un situazione di possibile rischio allora è necessaria l'effettuazione di un intervento di bonifica.

L'amianto ... la bonifica

Gli interventi di bonifica sono essere di diverso tipo

RIMOZIONE il manufatto contenente amianto è asportato

INCAPSULAMENTO il manufatto contenente amianto è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti, che impediscono la dispersione di fibre. Obbligo di verifica periodica e di rifacimento se deteriorato

CONFINAMENTO il manufatto contenente amianto è separato fisicamente mediante la predisposizione di barriere a tenuta (es. controsoffittature)

Qualsiasi intervento deve essere effettuato da impresa specializzata iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 10 A (Compatto) e 10 B (compatto e friabile), ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92 (www.albogestoririfiuti.it).



Prima di affidare i lavori, il proprietario o l'avente titolo del fabbricato ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, richiedendo quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ed il certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria sia congrua ai lavori da effettuare.

L'impresa incaricata deve presentare all'ASL competente per territorio un Piano di Lavoro o una Notifica dei lavori da effettuarsi.

L'amianto ... la normativa

- **Legge 27 marzo 1992, N. 257** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- **Decreto Ministeriale 96 settembre 1994** "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 8/1526 del 22 dicembre 2005** "Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)"
- **Titolo IX Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 e s.m.i.** "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto".



L'amianto ... a chi rivolgersi

ASL Provincia di Milano 1

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
RIVOLGERSI AL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DELL'ASL

VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO

tel. 0331.498469-501-502


e-mail dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

A cura del Dipartimento di Prevenzione Medica
A.S.L. Provincia di Milano 1
(T.P. Colombo P., Merati M., Restelli R.)




Attenzione

amianto



L'amianto è ...

L'amianto è un minerale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati le cui caratteristiche fisico-chimiche possono essere alterate solamente ad altissime temperature o in presenza di acidi. Resiste al fuoco, all'invecchiamento, alla trazione ed alla flessione e possiede rilevanti capacità fonoassorbenti e termoisolanti. La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro può costituire un rischio per la salute. L'inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate dai materiali che le contengono può causare malattie dell'apparato respiratorio.



L'amianto negli edifici si trova ...

L'amianto nel settore delle costruzioni civili è stato utilizzato per parecchi anni in modo molto diffuso a causa del basso costo industriale e della praticità di posa. Questo materiale è presente in molti componenti edili quali: lastre in cemento amianto per coperture (eternit), tubazioni e canne fumarie (fibrocemento), intonaci, coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche, isolante termico/acustico, pavimenti in linoleum (vinilamianto). La legge n. 257 del 27.3.1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto, pertanto è presumibile che i materiali installati dal 1993 in poi non contengano amianto.

Che cosa fare per averne la certezza?

Si devono cercare informazioni in merito al materiale sospetto mediante acquisizione di documentazione tecnica sull'edificio per accertarsi dei vari tipi di materiali usati e data di installazione.

Se dopo l'acquisizione delle informazioni il sospetto permane sarà necessario prelevare un campione di materiale per farlo analizzare. L'analisi può essere effettuata presso un laboratorio sia pubblico sia privato qualificato ai sensi del d.m. 7/7/97; il costo è a carico del richiedente. Per il campionamento devono essere osservate particolari precauzioni per evitare la dispersione di fibre nell'aria e per essere certi di aver prelevato un campione rappresentativo del materiale oggetto d'indagine. Per eseguire il campionamento è opportuno affidarsi a personale esperto, per esempio al laboratorio presso cui le analisi saranno effettuate.

L'amianto quanto è pericoloso ...

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o altro motivo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale; analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In tale caso è necessario ricorrere ad interventi di bonifica, che non consistono necessariamente nella rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ad esempio il confinamento temporaneo.

I materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- in matrice **"FRIABILE"** (ricoprenti a spruzzo e rivestimenti isolanti, spesso riscontrabili su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustico, coibentazioni tubazioni, caldaie, ecc.) si possono sbriciolare o ridurre in polvere con la semplice pressione manuale. Sono i più pericolosi.
- in matrice **"COMPATTA"** (canne fumarie, coperture in eternit, prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprenti, vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi) materiali duri che hanno scarsissima tendenza a liberare fibre e possono essere "sbriciolati" o ridotti in polvere con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

L'amianto cosa fare ...

Nel caso di accertamento della presenza di materiali contenenti amianto i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (Legge 257/92).

La Regione Lombardia, con l.r. 17/2003, ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto ed ha realizzato il PRAL "Piano Regionale Amianto Lombardia" (approvato con d.g.r. n.8/1526 del 22 dicembre 2005).

Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione entro 10 anni dalla sua approvazione dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone. Tra gli obiettivi prevede il censimento e la mappatura dei siti con amianto.

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge (datori di lavoro/titolari di aziende, enti pubblici, amministratori di condominio, ecc.) ha l'obbligo di verificare l'eventuale presenza di amianto all'interno degli immobili e, se presente, di attuare un programma di controllo e manutenzione. La normativa vigente non prevede l'obbligo di eliminare l'amianto, ma impone il controllo del suo stato di conservazione.

La Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degrado - d.d.g. 18 novembre 2008 n.13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n.50 del 9/12/08) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in eternit. Per tutte le altre tipologie di manufatti, in particolare per quelli in matrice friabile, è opportuno rivolgersi a personale qualificato.

Sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente il proprietario, l'amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è presenza di amianto deve:

- inviare all'ASL competente il modulo di autonotifica di presenza amianto in strutture o luoghi di cui all'allegato 4 del PRAL;

